DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI PERSONALE E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEGRETERIE COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 11

Servizio di mensa scolastica

E' autorizzata la spesa, nel limite massimo di lire 26.000 milioni, per le esigenze connesse al servizio di mensa fornito dagli enti locali, nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1995, al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti locali stessi provvedono al servizio in favore degli alunni. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabiliti i criteri per la individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuito e le modalita' di erogazione del contributo statale a favore degli enti locali che abbiano fornito il predetto servizio. All'onere previsto dal comma 1 si provvede mediante la parziale utilizzazione del fondo per i miglioramenti economici al personale della scuola di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 4 agosto 1995. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 4 dicembre 1995, non più in vigore dal 3 febbraio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali
Estremi	Decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 514
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-favore-degli-enti-locali-in-materia-di-514-1995/art-11-servizio-di-mensa-scolastica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it